



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

Cod. AUSA 0000328241

Capitolato speciale d'oneri per l'attuazione delle prestazioni previste dal modello gestionale Home Care Premium periodo 1° aprile - 30 giugno 2017.

CIG: 6996925D28 gara in lotto unico.

Indice:

- art. 1 oggetto e durata del contratto
- art. 2 descrizione del servizio
- art. 3 personale
- art. 4 requisiti del soggetto attuatore
- art. 5 oneri del soggetto attuatore
- art. 6 oneri dell'amministrazione
- art. 7 oneri comuni
- art. 8 responsabilità civile
- art. 9 cauzione definitiva
- art. 10 risoluzione
- art. 11 recesso
- art.12 divieto di cessione del contratto o di subappalto
- art. 13 subentro
- art. 14 verifiche e controlli
- art. 15 valore presunto del contratto e quadro economico degli interventi
- art. 16 luogo di esecuzione del servizio
- art. 17 corrispettivo
- art. 18 modalità e criteri di valutazione per l'affidamento del servizio
- art. 19 adempimenti conseguenti all'aggiudicazione
- art. 20 tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 21 trattamento dei dati personali
- art. 22 norme di rinvio
- art. 23 foro competente.

Art. 1 Oggetto e durata del contratto

Il contratto è relativo all' esecuzione delle prestazioni previste dal modello gestionale Home Care Premium periodo 1° aprile - 30 giugno 2017 costituite da servizi di assistenza professionale erogate da OSS, interventi di educativa domiciliare, di sollievo domiciliare, e di trasporto sociale.

La durata del contratto è di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data del 01/04/2017 fino allo 30/06/2017, ovvero dalla data prevista per la stipulazione del contratto fino al suo termine conclusivo. Il contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà essere rinnovato per un uguale periodo, nell'arco del presente anno 2017.

Art. 2 Descrizione del servizio

Il servizio prevede di rafforzare le condizioni di autonomia nelle attività della vita quotidiana dei beneficiari.

Le prestazioni minime che il concessionario dovrà eseguire sono le seguenti:

1. Prestazioni integrative costituite da Servizi Professionali Domiciliari eseguite da Operatori Socio Sanitari (OSS);
2. Prestazioni integrative costituite da interventi di educativa domiciliare eseguite da Educatori Professionali e/o Psicologi;
3. Prestazioni di sollievo Domiciliare diurne residenziali ed extra domiciliari eseguite da Assistenti Familiari in sostituzioni temporanee degli ordinari care-givers;
4. Prestazioni di trasferimento sociale costituite Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.).

Le predette prestazioni, eseguite dal concessionario del servizio saranno integrative degli ulteriori servizi professionali e specialistici erogati dal personale di ASC A1 in attuazione del modello gestionale Home Care Premium, ovvero:

1. Informazione e consulenza;
2. Accesso al servizio;
3. Attività di presa in carico;
4. Attività di valutazione;
5. Attività di formazione;
6. Attività di monitoraggio e rendiconto dei risultati attesi.

Art. 3 Personale

Il concessionario dovrà garantire l'impiego di personale in quantità idonea e sufficiente ad assicurare la regolare esecuzioni del servizio.

Il personale impiegato del soggetto attuatore dovrà possedere i titoli e le qualificazioni professionali previste dal modello gestionale Home Care Premium, ovvero:

1. Diploma e qualificazione di Operatore Socio Sanitario (OSS) nella titolarità dei dipendenti impiegati nei Servizi Professionali Domiciliari
2. Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente nella titolarità dei dipendenti impiegati nei Servizi di educativa domiciliare e/o laurea in psicologia;
3. Requisito curriculare di minima nella titolarità degli assistenti familiari impiegati nei servizi di Sollievo Domiciliare.
4. Requisito curriculare di minima e qualificazione professionale idonei nella titolarità dei dipendenti impiegati nei servizi di trasporto sociale.

Il concessionario è obbligato a garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e contrattuale del personale dipendente impiegato per l'esecuzione delle prestazioni indicate dal presente Capitolato d'oneri.

Prima dell'avvio del servizio l'ente attuatore dovrà fornire all'amministrazione l'elenco del personale impiegato con indicazione della qualifica professionale ed allegando i relativi curricula.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- Limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare fenomeni di discontinuità assistenziale della relazione utente / operatore;
- Comunicare tempestivamente, fornendo motivazione, ogni variazione che dovesse intervenire nella dotazione organica impiegata nella esecuzione dei servizi;
- Rispettare le disposizioni normative, i regolamenti, il CCNL ottemperando ad ogni obbligo od adempimento di legge relativo al trattamento giuridico, salariale, previdenziale ed assicurativo del personale impiegato;
- Corrispondere al personale impiegato nella esecuzione dei servizi previsti dal presente appalto la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di settore in relazione ai profili professionali di riferimento ivi compresi gli accordi sindacali vigenti ed i contratti integrativi territoriali;
- Adibire allo svolgimento degli interventi previsti dal contratto personale in possesso delle qualifiche professionali richieste, capaci e fisicamente idonee, in regola con gli adempimenti delle rilevazioni matricolari, INPS e INAIL;
- Comunicare all'amministrazione il nominativo dell'operatore referente tecnico per l'esecuzione del servizio trasmettendo contestualmente il curriculum vitae dello stesso. Il referente avrà l'onere di curare i rapporti con l'amministrazione relativamente alla esecuzione degli interventi;

Art. 4 Requisiti del soggetto attuatore

Il concessionario del servizio deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 80/2016;
- c) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016), almeno pari al doppio del valore del presente appalto;
- d) detenere comprovata esperienza almeno biennale nella gestione dei servizi HCP, ovvero di servizi rientranti in analoga tipologia;
- e) avere immediata disponibilità di personale specializzato OSS e di assistenti domiciliari da impiegare nell'esecuzione degli interventi a beneficio degli utenti;
- f) essere immediatamente disponibile ad erogare interventi di trasporto sociale;
- g) avere immediata disponibilità di personale idoneo da impiegare nell'esecuzione degli interventi di educativa domiciliare;
- h) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000;
- i) avere capacità tecnica e finanziaria corrispondente all'importo a base d'asta dell'appalto ai sensi dall'art. 83, comma 4 lettera c, del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un consorzio, è fatto obbligo allo stesso di indicare le imprese consorziate espressamente demandate alla esecuzione dei servizi e le percentuali di servizio assegnate a ciascuna impresa.

Nel caso in il soggetto attuatore sia un consorzio stabile o una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) i requisiti individuati alle precedenti lettere a) e b dovranno essere posseduti soggettivamente dalle imprese associate, mentre, tutti gli altri requisiti indicati alle lettere c),d),e) f), g), h) e i) potranno anche essere posseduti cumulativamente delle imprese che concorrono riunite in aggregazione.

L ' amministrazione si riserva di procedere alla verifica dei requisiti in possesso dei concorrenti a campione ai sensi dell'art.71 comma 1 del D.P.R.445/00 in relazione alla veridicità delle dichiarazione in rese da parte dei dichiaranti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000.

Art. 5 Oneri del soggetto attuatore

1. La gestione del servizio è effettuata dal soggetto attuatore in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il committente riguardo ad eventuali conseguenze economiche riconducibili alle attività e responsabilità imprenditoriali dell'appaltatore.
2. L'impresa dovrà, quindi, provvedere ad agire rettamente ed uniformemente ed assicurare il buon funzionamento del servizio nel rispetto del presente capitolato e delle disposizioni normative vigenti.
3. Il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire le prestazioni minime individuate al precedente art. 2 ed ogni altro onere di servizio disciplinato del presente capitolato.
4. Il soggetto attuatore si obbliga ad assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni previste dal modello gestionale Home Care Premium espressamente riportate dal presente Capitolato d'oneri in relazione al quale lo stesso dichiara di aver esatta e puntuale cognizione.
5. Il concessionario si obbliga ad assicurare gli interventi di trasporto sociale mediante l'utilizzo di autovetture idonee provviste di conformi autorizzazioni, polizze assicurative e libere da vincoli e/o gravami amministrativi o fiscali.
6. Il concessionario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto e, qualora abbia assunto la gestione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto, per la durata delle obbligazioni contrattuali, esonera l'amministrazione, la quale è espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, danni, impegni, obblighi riconducibili alla responsabilità imprenditoriale dell' impresa e da quant'altro determinatosi in dipendenza della gestione del servizio e delle attività collegate.
7. L' esonero per ogni responsabilità implicante l'amministrazione, Azienda speciale consortile A1, è da ritenere esteso agli utenti del servizio, ai familiari degli stessi, ai 29 comuni della gestione associata dell'ambito territoriale A1.
8. Il soggetto attuatore è obbligato ad eseguire tutti i servizi previsti dal contratto mediante utilizzo di personale ed organizzazione propri.

9. Il soggetto attuatore è obbligato a tutelare l'amministrazione appaltante da qualsiasi danno diretto o indiretto che potrebbe derivare in relazione all'esecuzione degli interventi, esonerando espressamente l'amministrazione Azienda speciale consortile A1 ed i 29 comuni associati dell'ambito territoriale A1 da ogni e qualsiasi responsabilità derivante, connessa o comunque riconducibile alla esecuzione del presente contratto.
10. Il soggetto attuatore è tenuto ad osservare norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti e regolamenti disciplinanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, igiene e conformità delle strutture, delle attrezzature i luoghi e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizi.
11. Il soggetto attuatore ha inoltre l'onere di:
 - a. Mantenere presso la sede operativa del servizio il registro di rilevazione relativo alle presenze degli utenti e del personale da esibire ove richiesto dall'amministrazione e dalle autorità di controllo.
 - b. Trasmettere periodicamente i dati ed i reports richiesti dall'amministrazione onde consentire le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi effettuati utilizzando, ove predisposta da ASC A1 la modalità digitale.
 - c. Trasmettere secondo le modalità e tempi richiesti dall'amministrazione, dalla Regione Campania e dall' autorità gestionale dell'INPS tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi previsti dal Modello gestionale Home Care Premium.
 - d. Offrire alla amministrazione la collaborazione ed il supporto necessari a realizzare ogni adempimento amministrativo richiesto per la gestione del servizio.
 - e. Rispettare la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per quel che concerne gli utenti ed i familiari degli stessi, anche con riferimento alle informazioni alle quali avrà accesso il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Il trattamento di tali dati dovrà essere effettuato esclusivamente in relazione alle finalità e le attività previste dal presente contratto.
 - f. Osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di legalità.

Art. 6 Oneri dell'amministrazione

Rientrano tra gli oneri dell'amministrazione:

1. La programmazione ed il coordinamento delle prestazioni HCP;
2. La gestione dello sportello informativo;
3. Garantire l'accesso dei cittadini al servizio;
4. Le attività di presa in carico;
5. Le attività di valutazione;
6. La gestione delle attività formative;
7. La gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

L'azienda speciale consortile A1 attuerà le azioni sopra individuate utilizzando il personale alle proprie dipendenze assegnato ai servizi della presa in carico sociale, dell'accesso ed alle prestazioni specialistiche dell'UDP.

Art. 6 Oneri comuni

L'amministrazione e l'ente attuatore assicureranno comune e piena collaborazione nella gestione ed attuazione degli interventi previsti dal Modello gestionale Home Care Premium.

L'amministrazione assicurerà le l'erogazione delle prestazioni rientranti nelle proprie competenze. Il concessionario garantirà la regolare e puntuale esecuzione dei servizi rientranti negli oneri contrattuali assunti.

Il soggetto attuatore e l'amministrazione assicureranno piena collaborazione ed efficacia ottemperando agli adempimenti del monitoraggio e della rendicontazione richiesti per la regolare attuazione della Gestione operativa Home Care Premium.

Art. 7 Responsabilità civile

Costituisce obbligo per concessionario di adottare, nella realizzazione delle attività ogni necessario dispositivo organizzativo o, presidio per garantire l'incolumità e la sicurezza degli operatori, degli beneficiari e di coloro che per qualsiasi ragione abbiano interazione con i servizi erogati in attuazione della Gestione operativa Home Care Premium.

L'amministrazione si intende sollevata per la responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose. La responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose è in carico al concessionario dei servizi.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/0), il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto per un periodo almeno pari alla durata del contratto stesso.

Art. 8 Penalità

Il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti Disciplinanti il servizio oggetto dell'appalto.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'amministrazione procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie che variano da un importo minimo di euro 300,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00 e che saranno comminate a giudizio insindacabile della stazione appaltante, in considerazione della gravità della violazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa dall' Organo competente dell'ASC A1 mediante raccomandata e/o PEC al soggetto attuatore e dall'esame delle controdeduzioni che il referente del soggetto attuatore potrà, eventualmente, inoltrare, con le medesime modalità di trasmissione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di comminazione della sanzione.

In caso di inadempimento l'amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali debiti del soggetto attuatore.

Qualora le inadempienze accertate dovessero rivestire carattere di gravità e/o pregiudizio grave della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio le stesse potranno costituire causa di risoluzione del contratto.

Costituiscono causa di inadempimento grave degli obblighi contrattuali le carenze accertate riguardo:

1. Alle condizioni di igiene, alla sicurezza ovvero, alla perdita dei requisiti funzionali, organizzativi ed amministrativi previsti per la esecuzione delle prestazioni;
2. La mancata o difforme erogazione dei servizi di assistenza domiciliare da parte delle figure professionali OSS;
3. La mancata o difforme erogazione delle prestazioni di Educativa domiciliare i servizi professionali di assistenza domiciliare da parte degli educatori professionali e/o psicologi;
4. La mancata o difforme erogazione degli interventi di sollievo da parte degli assistenti familiari;
5. La mancata o impropria erogazione degli interventi di trasporto sociale;
6. La mancata, carente o difforme presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi.

Art.9 Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto ovvero, nelle more della stipulazione del contratto prima dell'inizio delle attività relative al presente affidamento è obbligato a prestare deposito cauzionale nella misura del 10% dello importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La fidejussione bancaria o assicurativa prestata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

L'amministrazione avrà facoltà di compensare i crediti derivanti dalla comminazione delle penalità di cui al precedente art. 8 incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.

In tal caso il soggetto attuatore è obbligato, a reintegrare la cauzione predetta entro e non oltre il termine di 10 giorni solari decorrente della comunicazione dell'avvenuto incameramento totale o parziale da parte della stazione appaltante.

Il mancato reintegro, entro il termine sopra prescritto, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di rivalersi per il maggiore danno accertato.

Art. 10 Risoluzione

L' Organo competente dell'ASC A1 procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali, debitamente e conformemente contestati all'aggiudicatario.

L'amministrazione procederà, per iscritto, a diffidare il soggetto attuatore ad adempiere con immediatezza con l'avvertenza che, in mancanza dell'adempimento il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvato il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione verrà formalmente dichiarata con specifico provvedimento amministrativo motivato e notificato al soggetto attuatore a mezzo posta elettronica certificata.

Per ogni altro adempimento richiesto dalla stazione appaltante l'Organo competente dell'ASC A1 notificherà per iscritto al soggetto attuatore formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
- b) Perdita da parte del soggetto attuatore dei requisiti per l'aggiudicazione del contratto
- c) Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire la capacità a contrattare con la PA
- d) Subappalto non autorizzato, cessione totale o parziale del contratto;
- d) inosservanza o inadempienza degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernenti il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- f) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- g) nelle ipotesi previste del presente capitolato al precedente art. 8;
- e) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- f) in tutti i casi di legge che dispongano la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, l'amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo l'ordine della graduatoria di gara, onde stipulare nuovo contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione prestata dall'aggiudicatario dell'appalto salvato il risarcimento dei danni ulteriori.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

L' amministrazione di ASC A1 si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, per giusta causa, di recedere dal presente contratto, notificando con congruo preavviso da inoltrare tramite posta elettronica certificata al soggetto attuatore, la disposizione.

La determinazione andrà adottata dall' Organo amministrativo di ASC A1 giusto provvedimento amministrativo riportante le motivazioni che giustificano il recesso.

In tal caso l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del provvedimento con la esclusione del riconoscimento di ogni ulteriore eventuale onere a qualsiasi titolo richiesto e senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate ulteriori pretese.

L' amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Art.12

Divieto di cessione del contratto o di subappalto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' fatto divieto subappaltare le attività oggetto del presente contratto.

Art. 13

Subentro

Allo scadere del contratto, qualora fosse prevista la prosecuzione degli interventi oltre il termine conclusivo previsto dalla Gestione operativa delle prestazioni HCP, senza che l'amministrazione abbia disposto ulteriore proroga, ai sensi dell'art. 1 del presente capitolato, l'ente attuatore è tenuto alla prosecuzione del servizio fino ad inizio alla data di inizio attività da parte di eventuale nuovo aggiudicatario dell'appalto.

ART. 14

Verifiche e controlli

Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato all' Organo competente dell'ASC A1 il quale ha facoltà di delegare o, nominare ulteriori responsabili istruttori dei procedimenti all'uopo individuati.

L'amministrazione accerterà il pieno rispetto degli obblighi contrattuali assunti dal soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore si impegna a fornire all' amministrazione ogni documentazione utile e necessaria ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo in relazione al buon andamento del servizio ed al rispetto del presente contratto.

Ulteriori controlli potranno essere eseguiti dagli organi ispettivi competenti in materia di sicurezza, lavoro, igiene e sanità, dalla competente autorità di gestione INPS, da ogni altro organo individuato dalla legge.

L'amministrazione, nello svolgimento delle attività di controllo avrà, in particolare, accesso ai luoghi di esecuzione del servizio in ogni momento, anche senza l'obbligo di dare preavviso al concessionario.

Art. 15
Base d'asta e quadro economico degli interventi

Il presente contratto prevede un valore complessivo a base d'asta del servizio di Euro 60.000,00 al netto di IVA se dovuta.

La predetta stima è riferita ai costi da sostenersi per le prestazioni della Gestione operativa delle prestazioni HCP previste nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2017 rientranti negli oneri del concessionario.

- Il quadro economico dell'appalto e l'importo presumibile del contratto, come riportato nella successiva tabella fa riferimento ai costi a sostenersi da parte della stazione appaltante.
- Analoga tabella riferita ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio è riportata nello specifico allegato f) – modello di offerta economica accluso all'avviso di gara.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) Importo relativo ai servizi erogati dal soggetto attuatore:

N	Servizio	Costo Orario/servizio unità	Spesa prevista
1	Prestazioni OSS	€ 19,04	Euro 31.500,00
2	Prestazioni educativa domiciliare	€ 19,04	Euro 2.300,00
3	Prestazioni di sollievo	€ 11,40	Euro 23.500,00
4	Interventi di trasporto sociale	€ 33,30	Euro 2.700,00
	IVA 5% sulle prestazioni erogate		Euro 3.000,00
	Totale (IVA inclusa)		Euro 63.000,00

E' fatta salva la facoltà di provvedere, in relazione a ulteriori esigenze dell'Amministrazione od in coincidenza di provvedimenti emanati dalla competente Direzione centrale credito welfare INPS che intervengano ad aumentare o ridurre i finanziamenti assegnati, di variare in aumento o diminuzione la quantità del servizio, nei limiti di legge, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa concessionaria possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzi ulteriori.

Art. 16
Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio sarà prestato nei comuni dell'ambito territoriale A1.

Gli interventi saranno resi dal prestatore, previa conforme provvedimento di autorizzazione di esercizio di attività domiciliare e territoriale rilasciato dall'amministrazione territoriale competente ai sensi del RR 4/2014.

Art. 17 Corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa emissione di regolare fattura per il servizio effettivamente erogato dal soggetto attuatore.

L'amministrazione non garantisce alcun numero minimo di utenti poiché l'assegnazione è strettamente subordinata ad iscrizione in banca dati ed ammissione del beneficiario da parte della Direzione centrale credito welfare INPS.

Conseguentemente l'importo effettivo del corrispettivo autorizzato sarà determinato a consuntivo in relazione al numero delle persone assistite e dell'effettivo periodo di erogazione degli interventi relativi alla gestione operativa Home Care Premium.

Il pagamento del corrispettivo sarà autorizzato dall'amministrazione previo accertamento della effettiva disponibilità delle risorse assegnate e trasferite ad ASC A1 dalla Direzione centrale credito welfare INPS.

In caso di diminuzione o mancata erogazione del finanziamento l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento nei confronti dell'amministrazione a qualunque titolo richiesto.

Le somme anticipate dall'amministrazione a qualsiasi titolo, imputabili al finanziamento saranno compensate in fase di rendiconto consuntivo finale.

Art. 18

Procedura e criteri di valutazione per l'affidamento del servizio

Il servizio sarà affidato in procedura pubblica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 con invito ai soggetti regolarmente accreditati del' Albo dei fornitori di ASC A1 – sezione 1- mediante RDO in MEPA.

Il soggetto attuatore sarà individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 mediante selezione comparativa delle offerte proposte dai soggetti in possesso dei requisiti valutate sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali relativi all'appalto.

Considerata la sostanziale incompressibilità dei costi relativi alle prestazioni lavorative ed ai servizi previsti per l'esecuzione del contratto, la quantità dei quali risulta predeterminato e corrispondente ai valori riportati nel quadro economico dell'appalto l'affidamento del servizio avverrà mediante selezione comparativa dei soggetti in possesso dei requisiti e della capacità tecnico professionale, valutati prevalentemente sulla base di criteri qualitativi oggettivi, quali l'organizzazione tecnico-gestionale, la capacità tecnico/ambientale, la composizione di genere della dotazione organica e manageriale detenuti dall'impresa aggiudicataria.

Le offerte economiche proposte dai concorrenti dovranno essere, pertanto, contenute entro la percentuale massima ammissibile di ribasso dello 1% sul quantitativo a base d'asta dell'appalto.

Le imprese dovranno, in ogni caso, riportare il quadro economico dei servizi mediante compilazione del modello di offerta economica sub allegato f) dalla quale risulteranno i costi previsti per l'esecuzione degli interventi.

Art.19
Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione

Il rapporto tra l'amministrazione e l'aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del Contratto in forma privatistica dopo le verifiche di legge.

La stipulazione del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al presente capitolato d'oneri.

Il concessionario dovrà produrre idonea polizza assicurativa contro i rischi professionali relativa e corrispondente all'importo di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 20
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217, con l'onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per il ricevimento dei pagamenti dovuti per lo svolgimento il servizio in parola.

Nell'ipotesi in cui le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

Art. 21
Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento di dati personali è l'azienda speciale consortile A1 ai sensi del D.gs. n. 196/2003:

Il trattamento dei dati forniti e/o richiesti è effettuato esclusivamente per le finalità e secondo le modalità disciplinate dal presente contratto.

L'eventuale rifiuto da parte delle imprese a ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e dalla stipulazione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali.

I soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza delle informazioni trattate sono:

- a) il personale dell'amministrazione e di tutte le istituzioni che avranno legittimamente parte nel procedimento;
- b) i concorrenti che partecipano alla procedura di gara;
- c) ogni altro soggetto che abbia interesse e diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990.

ART. 22
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti disciplinanti le materie oggetto dell'appalto.

Art. 23
Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Benevento.

N.B. Il presente allegato sotto forma di copia informatica di documento cartaceo siglato in ogni pagina e firmato digitalmente dal legale rappresentante con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente, con la quale si dichiara la conformità all'originale del Capitolato d'oneri sottoscritto andrà inserita nella sezione "Documenti richiesti" del sistema prescelto di negoziazione in MEPA.